

**DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' - DETENZIONE ANIMALI,
VENDITA PICCOLI ANIMALI, TOILETTE PER CANI E GATTI**

ai sensi degli artt. 17 Regolamento di Polizia Veterinaria

n. 3 copie in carta semplice

Sportello Unico delle Attività Produttive
Comune di _____

Il sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Cittadinanza _____

Luogo di nascita: Comune _____ (prov. _____) Stato _____

Residenza: Comune _____ (prov. _____)

Via/P.zza _____ n. _____ CAP _____

Tel. _____; cellulare _____ Fax _____;

Email _____@_____

[] TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE

PARTITA IVA _____ Iscritta al Registro Imprese della Camera di

Commercio di _____ al n. _____

Sede: Comune _____ (prov. _____)

Via/P.zza _____ n. _____ CAP _____

Tel. _____; cellulare _____ Fax _____;

Email _____@_____

[] LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

CF _____ P. IVA _____

denominazione o ragione sociale _____

Sede: Comune _____ (prov. _____)

Via/P.zza _____ n. _____ CAP _____

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _____

al n. _____

Tel. _____; cellulare _____ Fax _____;

Email _____@_____

**Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici
conseguenti
DICHIARA**

Di iniziare l'attività di:

DETEZIONE ANIMALI

VENDITA PICCOLI ANIMALI

TOILETTE PER CANI E GATTI

a seguito di:

NUOVA ATTIVITA'

TRASFERIMENTO DI SEDE DA _____

SUBINGRESSO

CESSAZIONE

nei locali posti in via/piazza _____ n. _____

piano _____ con accesso _____

per un totale di vani _____ di cui (indicare *i locali*):

come risulta dalla allegata planimetria;

DICHIARA

- di avere rispettato le norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa, ivi comprese le norme tecniche relative agli scarichi idrici, alle altezze ed illuminazioni dei locali ecc.....;
- di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 17 del DPR 320/1954 e dal D.Lgs 196/1999;
- di svolgere l'attività in oggetto detenendo, contemporaneamente presso il negozio un numero massimo di animali di:

n. _____ cani

n. _____ gatti

n. _____ uccelli

n. _____ descrivere _____

n. _____ altri animali

ALLEGA

planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature ed arredi;

relazione contenente una descrizione delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure;

[] certificazioni di conformità degli impianti (in copia non autenticata) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti;

[] le domande, le denunce di inizio dell'attività, le comunicazioni prescritte da altre disposizioni normative necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività richiesta (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...) ed in particolare presenta contestualmente

[] _____

[] _____

NOTA

L'attività può essere iniziata IMMEDIATAMENTE DALLA DATA DI PROTOCOLLO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE

_____ li _____
(data)

*Firma da apporre davanti all'impiegato
oppure allegare fotocopia del documento
di riconoscimento in corso di validità.*

Firma del tecnico

GLI ALLEGATI ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320
Regolamento di polizia veterinaria

Capo IV - Vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali e sui pubblici abbeveratoi

17. L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalchie, mulini e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Il sindaco, in base al risultato del sopralluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.

Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti.

Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorità comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione.

Ai negozianti di animali è fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al mod. n. 3 allegato al presente regolamento.

Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

11. 1. Il commerciante deve essere registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio che rilascia un numero di registrazione.

2. Il commerciante deve:

a) trattare solo animali identificati e, se bovini, provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi; se animali da macello, solo se conformi ai requisiti previsti dal presente decreto;

b) accertare sia la corretta identificazione degli animali che la presenza della prescritta certificazione sanitaria ad essi relativa; il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio può autorizzare transazioni di animali correttamente identificati, ma che non soddisfino i requisiti sanitari di cui alla lettera a), purché tali animali siano avviati immediatamente e direttamente; in uno stabilimento di macellazione situato nel territorio nazionale per esservi macellati il più rapidamente possibile; fin dal loro arrivo in detto stabilimento tali animali devono essere tenuti separati e devono essere macellati separatamente dagli altri animali;

c) iscrivere in un registro, o su supporto informatico, in base ai certificati sanitari di accompagnamento degli animali oppure ai numeri o marchi di identificazione degli stessi, conservandone i dati per almeno tre anni:

1) il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero nonché il numero d'identificazione degli animali della specie bovina o, per quelli della specie suina, il numero di registrazione dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine degli animali acquistati;

2) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione o la targa del veicolo che consegna e raccoglie gli animali;

3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali;

4) le copie dei ruolini di marcia, ove previsti, e il numero di serie dei certificati sanitari;

d) provvedere affinché, nel caso in cui gli animali permangano presso propri impianti:

- 1) sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica in relazione alle prescrizioni fissate dal presente decreto nonché per quanto riguarda la cura e il benessere degli animali;
- 2) il veterinario ufficiale possa procedere all'esecuzione periodica di qualsiasi controllo ritenuto necessario sugli animali e intraprendere ogni iniziativa per prevenire la propagazione di malattie.
3. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, l'impianto adibito al ricovero degli animali deve essere:
 - a) soggetto al controllo del veterinario ufficiale;
 - b) situato in una zona non soggetta a divieti o restrizioni per motivi di polizia veterinaria;
 - c) provvisto di:
 - 1) strutture idonee e di capacità sufficiente, in particolare quelle di ispezione e di isolamento di tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa;
 - 2) strutture che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, ospitare opportunamente gli animali, abbeverarli, nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali strutture devono poter essere pulite e disinfettate facilmente;
 - 3) una zona di raccolta dello strame e del letame;
 - 4) un sistema di raccolta delle acque di scolo;
 - d) pulito e disinfettato prima di ogni utilizzazione, secondo le istruzioni impartite del veterinario ufficiale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3:
 - a) è sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto nonché in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; è ripristinata solo quando si è accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;
 - b) è revocata in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanità animale.
5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1.